Star company e diritti d'immagine: contratti con la società e rischio di riqualificazione fiscale

Pietro Cumpostu, Dottore Commercialista Aggiornato 10 novembre 2026

IN SINTESI

Artisti, atleti e creator digitali affidano spesso lo sfruttamento della propria immagine a una S.r.l. di cui sono soci. Al novembre 2026 non risultano norme né precedenti di legittimità secondo cui la sola assenza della parola «immagine» nell'oggetto sociale, o la sola mancanza di un contratto scritto, producano di per sé l'invalidità del rapporto, l'imputazione del reddito alla persona o l'indeducibilità dei costi. Le lacune documentali rilevano però in accertamento come difficoltà di prova o come indizi, nei limiti dei presupposti dell'istituto applicato. Il punto centrale non è lo statuto, ma il titolo: quali facoltà la società ha ricevuto, da chi, per quali utilizzazioni e come le ha esercitate.

Diritto all'immagine e titolo della società (art. 10 c.c. e artt. 96-97 L. 633/1941)

Il diritto all'immagine è un diritto della personalità: l'art. 10 c.c. lo tutela contro l'uso abusivo e gli artt. 96 e 97 L. 633/1941 subordinano al consenso della persona l'esposizione, la riproduzione e la messa in commercio del ritratto. Secondo Cass. 1748/2016 l'immagine

è inalienabile e intrasmissibile e la sola notorietà non equivale al consenso; secondo Cass. 27506/2008 e Cass. 24007/2023 il consenso è un negozio unilaterale che ha ad oggetto l'esercizio del diritto, non il diritto.

La società riceve quindi **facoltà di utilizzazione determinate**, anche ampie ed esclusive, e la formula «cessione dei diritti d'immagine» va interpretata in questo senso. Neppure la partecipazione al capitale rende la società titolare del diritto: occorre un titolo che provenga dalla persona e sia coerente con gli usi effettivi.

Contratti fra persona, società e brand

Il rapporto interno fra persona e società può assolvere funzioni diverse, da individuare una per una.

- **licenza o autorizzazione d'uso**, per finalità, mezzi, territori e tempi definiti, eventualmente in esclusiva e con facoltà di sublicenza; l'oggetto deve essere determinato o determinabile (art. 1346 c.c.);
- **mandato** con o senza rappresentanza (artt. 1703 e 1705 c.c.), secondo che il contratto con il brand resti della persona o sia concluso dalla società in nome proprio;
- **servizi organizzativi** della società, il cui compenso non attribuisce diritti sull'immagine;
- **prestazioni personali** dovute alla società, che non derivano dalla sola licenza né dalla carica di amministratore.

Esclusiva, sublicenza e ulteriori utilizzazioni non discendono automaticamente dall'esistenza del rapporto, e il consenso a un servizio fotografico non copre immagini realizzate fuori dal contesto concordato (Cass. 24009/2023). Le facoltà concesse alla società devono coprire quanto la società promette al brand; la promessa di una prestazione della persona non vincola quest'ultima (art. 1372 c.c.).

Corrispettivo e conflitto di interessi (artt. 1394, 1395 e 2475-ter c.c.)

Il corrispettivo deve essere determinato o determinabile. Secondo Cass. 24007/2023, quando l'esercizio di un diritto della personalità è oggetto di un contratto a prestazioni corrispettive, l'indeterminatezza e l'indeterminabilità della prestazione dovuta dal concessionario comportano la nullità del negozio, a meno che, in base all'interpretazione delle clausole, la concessione debba ritenersi avvenuta a titolo gratuito.

Il socio-amministratore titolare dell'immagine si trova, di fatto, su entrambi i lati del rapporto. L'art. 1395 c.c. rende annullabile il contratto che il rappresentante conclude con sé stesso, salvo che il rappresentato lo abbia autorizzato specificamente o che il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilità di conflitto; l'art. 2475-ter c.c. disciplina, con presupposti propri, il conflitto di interessi dell'amministratore di S.r.l. Cass. 11439/2022, resa in materia di preliminare immobiliare e fondata su principi generali in tema di rappresentanza, tiene distinte le due fattispecie: l'autorizzazione specifica del rappresentato e la predeterminazione del contenuto, alternative fra loro, sono cautele proprie del contratto con sé stesso (art. 1395 c.c.) e non rilevano per il conflitto di interessi con il terzo (art. 1394 c.c.); per quest'ultimo, la comunanza di interessi e la convivenza fra rappresentante e terzo, specialmente se determinate da rapporti di parentela o di coniugio, sono indizi che consentono al giudice di merito di ritenere il proposito di favorire il terzo e la riconoscibilità del conflitto, e il divario ingiustificato fra prezzo e valore di mercato è uno degli indici della sua sussistenza, da accertare in concreto. Ne deriva, sul piano civilistico, una distinzione che la presente guida ritiene utile anche per la società di sfruttamento dell'immagine, senza che la Corte l'abbia enunciata per questa fattispecie né con riferimento all'amministratore di S.r.l.: se il titolare dell'immagine contratta con sé stesso in quanto amministratore, rilevano l'art. 1395 c.c. e l'art. 2475-ter c.c.; se la società è rappresentata da un amministratore diverso, legato da rapporti familiari al titolare, la questione si colloca, secondo questa argomentazione, sul terreno del conflitto di interessi di cui all'art. 1394 c.c. e, per l'organo gestorio della S.r.l., dell'art. 2475-ter c.c., rispetto al quale l'autorizzazione o la predeterminazione del contenuto previste dall'art. 1395 c.c. non sono di per sé risolutive. In ogni caso si tratta di rimedi da accertare, non di nullità automatiche, e di indici civilistici, non di regole tributarie.

La gratuità non è, in sé, causa di nullità né indice di abuso, e l'onerosità non prova la sostanza economica. È utile una decisione societaria specifica sulle condizioni essenziali (art. 2479-ter c.c. per il voto in conflitto dei soci).

Forma, prova e data certa (artt. 1350 e 2478 c.c.)

L'autorizzazione all'uso dell'immagine non rientra fra gli atti per i quali l'art. 1350 c.c. prescrive la forma scritta e può essere tacita (Cass. 10957/2010; Cass. 18276/2024). Il consenso tacito copre però soltanto ciò che i comportamenti rendono univoco: non dimostra automaticamente esclusiva, sublicenza, durata o royalty. Il contratto scritto rileva quindi soprattutto sul piano della prova.

L'art. 2478, ultimo comma, c.c. rende opponibili ai creditori della società i contratti con l'unico socio solo se risultano dal libro delle decisioni degli amministratori oppure da atto scritto con data certa anteriore al pignoramento. Sul piano tributario un documento senza data certa prova meno, ma non rende per ciò solo il contratto fiscalmente inesistente; dal 16 settembre 2022 la prova in giudizio delle violazioni contestate spetta all'Amministrazione (art. 7, c. 5-bis, D.Lgs. 546/1992). Un documento redatto successivamente può disciplinare il futuro, ma non acquista una data certa anteriore.

Revoca del consenso e cessazione del rapporto

Il consenso è revocabile anche quando il rapporto è oneroso e a termine (Cass. 1748/2016; Cass. 27506/2008). La revoca preclude l'ulteriore utilizzazione, ma non sottrae il revocante al risarcimento del pregiudizio eventualmente arrecato alla controparte (Cass. 24007/2023): la responsabilità è eventuale, da accertare nei suoi presupposti. Revoca del consenso e cessazione del rapporto economico restano piani distinti; le penali vanno vagliate secondo gli artt. 1382 e 1384 c.c. Una clausola di consenso «irrevocabile, perpetuo e per qualunque impiego» non può quindi essere considerata sicuramente efficace.

Oggetto sociale e statuto (art. 2463 c.c.)

L'art. 2463 c.c. richiede l'indicazione dell'attività che costituisce l'oggetto sociale, senza formule obbligate: un oggetto relativo a comunicazione o produzione pubblicitaria può già comprendere le licenze funzionali alle campagne, da verificare sul testo.

Tre oggetti sociali di società effettivamente operanti mostrano gradi diversi: l'oggetto generico, riferito a pubblicità, sponsorizzazione, promozione e servizi nel settore sportivo, senza la parola «immagine», della società di un calciatore professionista oggetto delle ordinanze del 31 ottobre 2025, nel testo riformulato; l'oggetto di un'agenzia che gestisce più talent, che prevede la gestione dell'immagine e delle carriere, anche come «rappresentanza»; l'oggetto di una società costituita intorno a un personaggio televisivo e dei social, costruito sulla promozione e sullo sviluppo economico dell'immagine di quella sola persona. In nessuno dei tre casi l'oggetto sociale concede alla società l'uso del ritratto, del nome o della voce: il titolo resta un atto distinto della persona.

Le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sono riservate ai soci (art. 2479 c.c.). Se la licenza diventa attività stabile non compresa nella clausola esistente, è opportuna una modifica dell'oggetto per il futuro, che non sana i contratti già conclusi. Sul piano fiscale l'inerenza si misura sull'attività concretamente esercitata, non sulla formulazione dell'oggetto (Cass. 450/2018).

Il rischio di riqualificazione: interposizione, abuso del diritto, inerenza

L'incoerenza solo formale, con fatti coerenti e provabili, di norma non basta a fondare una contestazione; il rischio è concreto quando la società incassa senza un titolo ricostruibile o non svolge attività propria. Gli istituti hanno presupposti e oneri propri.

- **interposizione** (art. 37, c. 3, D.P.R. 600/1973): l'Ufficio deve dimostrare, anche con presunzioni gravi, precise e concordanti, che la persona è l'effettivo possessore del reddito;
- **abuso del diritto** (art. 10-bis L. 212/2000): l'Amministrazione prova l'assenza di sostanza economica e il carattere essenziale dei vantaggi fiscali indebiti; il contribuente prova le valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche organizzative; l'effetto è l'inopponibilità dei vantaggi;
- **inerenza** (art. 109 TUIR): è un giudizio qualitativo riferito all'attività concretamente esercitata (Cass. 450/2018); se il contribuente indica i fatti che riconducono il costo all'impresa, l'Amministrazione deve provare gli elementi contrari (Cass. 33568/2022). La mancanza di un contratto incide sulla prova, ma non esclude da sola la deducibilità.

Le sanzioni sono una conseguenza delle contestazioni, non un rischio autonomo; per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 sono state rideterminate (art. 5 D.Lgs. 87/2024): omessa dichiarazione 120%, infedele dichiarazione 70% (art. 1 D.Lgs. 471/1997), ritenute non operate 20% (art. 14).

Le ordinanze della Cassazione del 31 ottobre 2025 sulla società di un calciatore professionista

Con le ordinanze nn. 28779, 28780, 28782, 28783 e 28784 del 31 ottobre 2025 (Sez. V; anni d'imposta 2010–2014) la Corte si è pronunciata sulla società di un calciatore professionista, costituita dal calciatore, socio di larga maggioranza, e da un familiare per promuoverne l'immagine. L'oggetto dello statuto depositato, nel testo riformulato, parla di pubblicità, sponsorizzazione, promozione e servizi sportivi, senza menzionare l'immagine (il testo vigente negli anni accertati non è stato esaminato). Il processo verbale di constatazione la descriveva come fittizia interposizione, con diritti d'immagine ceduti senza corrispettivo. I giudici di merito avevano dato ragione al contribuente, ritenendo giustificata la costituzione della società «quale alternativa alla nomina di un procuratore sportivo» e accertando, sulla base di una perizia di parte non contestata sul punto, un risparmio d'imposta residuale, «nell'ordine dell'1%».

La Corte ha rigettato i ricorsi dell'Agenzia delle entrate in materia di abuso del diritto: l'opzione per uno schema contrattuale fiscalmente più conveniente «non è, di per sé, sufficiente ad integrare una condotta elusiva», «l'indice principale dell'abuso è il risparmio di imposta» e le censure sulla convenienza tributaria attengono al merito. Nelle nn. 28782, 28783 e 28784 la diversa deducibilità dei costi, prospettata con riferimento all'art. 67 TUIR, è stata qualificata «indice sintomatico» dell'abuso, non autonoma violazione di legge.

Portata. Le ordinanze decidono soltanto su abuso del diritto e valutazione delle prove, non sull'interposizione, sui contratti, sull'oggetto sociale, sull'IVA, sui profili internazionali, sulla qualificazione del reddito della persona o sul regime successivo al D.Lgs. 192/2024. L'1% è un dato di fatto di quel caso, non una soglia, e la gratuità della cessione e la struttura minima della società non sono state approvate in astratto. L'esito è dipeso dalla prova e dalla motivazione del giudice di merito, non da un principio generale né dalla

formula statutaria: una società priva di struttura non è, per ciò solo, al riparo da contestazioni.

Qualificazione dei redditi della persona (artt. 54 e 67 TUIR)

Fino al periodo d'imposta 2023 l'art. 54, c. 1-quater, TUIR (testo vigente al 31 dicembre 2023) era la base su cui prassi e giurisprudenza (Cass. 12639/2024) riconducevano al lavoro autonomo i compensi per lo sfruttamento dell'immagine. Il D.Lgs. 192/2024 ha abrogato il comma e riformulato l'art. 54 TUIR in termini onnicomprensivi, dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024. Applicare le conclusioni precedenti al testo vigente è un'**inferenza**, plausibile ma non confermata da prassi o giurisprudenza. Per chi non esercita abitualmente l'attività resta l'art. 67, c. 1, lett. l), TUIR, relativo agli obblighi di fare, non fare o permettere; resta aperta la riconducibilità di una cessione definitiva di diritti d'immagine all'art. 17, c. 1, lett. g-ter), TUIR.

Vantaggi, costi e previdenza

Una S.r.l. può rispondere a ragioni organizzative effettive, rilevanti ai sensi dell'art. 10-bis, c. 3, L. 212/2000, ma comporta costi di governance e di prova e la dipendenza da una persona che può revocare il consenso. Trattenere gli utili produce, in prima approssimazione, un differimento del prelievo personale, non un risparmio definitivo; royalty e compensi spostano basi imponibili secondo i fatti; il controllo di una S.r.l. che esercita attività riconducibili a quelle del contribuente è causa ostativa al regime forfetario (art. 1, c. 57, lett. d), L. 190/2014). L'inquadramento previdenziale dipende dal ruolo effettivamente svolto.

Profili internazionali e casi documentali

Ogni qualificazione del compenso ha un proprio criterio di collegamento (art. 23 TUIR; art. 25 D.P.R. 600/1973): per la prestazione resa in Italia rileva il luogo dell'attività; i compensi corrisposti a una società non residente per prestazioni artistiche rese in Italia per suo conto

rientrano nell'art. 23, c. 2, lett. d), TUIR, con la ritenuta del 30% prevista dall'art. 25, c. 2, D.P.R. 600/1973 ove vi sia un sostituto d'imposta tenuto ad applicarla; la lett. c) si applica solo se l'oggetto del contratto è effettivamente un marchio o un'opera protetta. Secondo il Commentario al Modello OCSE (versione 2017, par. 9.5) i pagamenti per *image rights* non «closely connected» con la prestazione «would generally not be covered by Article 17», salvo che costituiscano «in substance» la remunerazione di attività coperte dall'articolo (Modello OCSE 2017). Residenza delle società (art. 73, c. 3, TUIR) e società controllate estere (art. 167 TUIR) hanno presupposti autonomi.

Tre casi pubblici confermano che struttura societaria e titolo sull'immagine restano piani distinti.

- **una società costituita intorno a un personaggio televisivo e dei social**: lo statuto depositato prevede l'esclusiva del talent finché è socio, riserva gli atti di licenza al voto del consigliere designato dal socio investitore e ripartisce gli utili in misura non proporzionale alle partecipazioni (ai sensi dell'art. 2468, c. 3, c.c.), ma non contiene una licenza: la governance non è una licenza;
- **un creator con ampio seguito sui social**: la documentazione depositata dal gruppo quotato estero che ha acquisito la sua società descrive l'acquisto dell'intero capitale, con pagamento in azioni di nuova emissione; l'annuncio della parte acquirente sull'attribuzione di diritti operativi esclusivi è una dichiarazione di parte. L'acquisto riguarda il capitale della società, non la persona: chi acquista partecipazioni verifica separatamente statuto, poteri, accordi operativi e titoli sull'immagine;
- **un'agenzia che gestisce più talent**: un oggetto di agenzia che prevede la gestione dell'immagine anche come «rappresentanza» dei talent non indica se i ricavi della singola campagna siano della società o incassati per conto della persona; lo stabiliscono soltanto i contratti.

Dal 1° gennaio 2027: nuova numerazione

Dal 1° gennaio 2027 si applica il nuovo testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 117/2026, Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2026) e le sanzioni tributarie sono raccolte nel testo unico approvato con il D.Lgs. 173/2024 (art. 102). Per i periodi a cavallo occorre un doppio richiamo, con concordanze da riscontrare sul testo ufficiale.

Cosa fare in pratica: documentare il rapporto fra persona e società

1. **Definire il titolo interno**: facoltà concesse, mezzi, territori, durata, esclusiva e sublicenza, ruolo della società.
2. **Separare prestazioni e carica**: un titolo distinto per le prestazioni dovute alla società e per il compenso dell'amministratore.
3. **Determinare il corrispettivo e gestire il conflitto**: base di calcolo, rendiconti, decisione societaria specifica e, ove possibile, un rappresentante della società diverso dal titolare dell'immagine.
4. **Verificare la catena verso i brand**: parti, prestatore, destinatario del pagamento, diritti sui contenuti.
5. **Ricostruire lo statuto nel tempo**: oggetto sociale per ciascun periodo d'imposta, clausole su esclusiva e diritti particolari.
6. **Curare data certa e coerenza contabile**: libro delle decisioni o atti con data certa, coerenza fra contratti, fatture e incassi, conservazione delle prove contemporanee.
7. **Qualificare redditi e profili esteri per periodo d'imposta**: prima e dopo il 2024 e, dal 2027, con la nuova numerazione; Paesi della prestazione, convenzione applicabile e sostituto d'imposta.

I rischi da valutare nella società di sfruttamento dell'immagine

- **Rischio probatorio**: le carenze formali non producono da sole la riqualificazione, ma indeboliscono la prova di titolo, prestazioni e corrispettivo.
- **Assenza di sostanza**: una società senza titolo ricostruibile o senza attività propria è esposta a contestazioni di interposizione e di abuso del diritto.
- **Conflitto di interessi**: i contratti con il titolare dell'immagine o con i suoi familiari richiedono la gestione del conflitto secondo le regole civilistiche richiamate.

- **Qualificazione dei redditi**: dopo il D.Lgs. 192/2024 la riconduzione dei compensi d'immagine al lavoro autonomo non risulta confermata da prassi o giurisprudenza.

Domande frequenti

Che cos'è una star company e può diventare titolare dell'immagine di una persona?

È una società, di solito una S.r.l., che gestisce lo sfruttamento economico dell'immagine di un artista, di un influencer o di un atleta. L'immagine è un diritto della personalità (art. 10 c.c.; artt. 96 e 97 L. 633/1941), inalienabile e intrasmissibile (Cass. 1748/2016); il consenso ha ad oggetto il suo esercizio, non il diritto (Cass. 24007/2023). La società può quindi ricevere facoltà di utilizzazione determinate, anche ampie ed esclusive, non la titolarità del diritto.

L'oggetto sociale deve contenere la parola «immagine»?

No. L'art. 2463 c.c. richiede l'indicazione dell'attività che costituisce l'oggetto sociale, senza formule obbligate: un oggetto relativo a comunicazione o produzione pubblicitaria può già comprendere le licenze funzionali alle campagne, da verificare sul testo. Lo statuto non concede alla società l'uso del ritratto, del nome o della voce. Sul piano fiscale l'inerenza si misura sull'attività concretamente esercitata (Cass. 450/2018).

Serve un contratto scritto fra la persona e la sua società?

L'autorizzazione all'uso dell'immagine non rientra fra gli atti per i quali l'art. 1350 c.c. prescrive la forma scritta, e la giurisprudenza ammette un consenso tacito (Cass. 10957/2010; Cass. 18276/2024). Il consenso tacito copre però solo ciò che i comportamenti rendono univoco: non dimostra automaticamente l'esclusiva, una facoltà di sublicenza illimitata, una determinata durata o una royalty. Il contratto scritto rileva quindi soprattutto sul piano della prova. Per i contratti con l'unico socio, l'art. 2478, ultimo comma, c.c. richiede, ai fini dell'opponibilità ai creditori della società, il libro delle decisioni degli amministratori oppure un atto scritto con

data certa anteriore al pignoramento. Un documento redatto successivamente non acquista una data certa anteriore.

Il consenso all'uso dell'immagine concesso alla società si può revocare?

Sì. Il consenso resta revocabile anche quando il rapporto è oneroso e a termine (Cass. 1748/2016; Cass. 27506/2008). La revoca preclude l'ulteriore utilizzazione, ma non sottrae il revocante al risarcimento del pregiudizio eventualmente arrecato alla controparte (Cass. 24007/2023): la responsabilità è eventuale, da accertare nei suoi presupposti. Le penali vanno vagliate secondo gli artt. 1382 e 1384 c.c.

Il socio-amministratore può concedere la licenza alla propria società?

Sì, a condizione che il conflitto di interessi sia gestito. Se il titolare dell'immagine contratta con sé stesso come amministratore rilevano l'art. 1395 c.c. e l'art. 2475-ter c.c. Come argomentazione propria della guida, non come principio affermato dalla Corte (che non si è pronunciata sull'amministratore di S.r.l.), la distinzione tracciata da Cass. 11439/2022 in tema di rappresentanza porta a collocare sul terreno dell'art. 1394 c.c. e, per l'organo gestorio, dell'art. 2475-ter c.c. il caso dell'amministratore diverso legato da rapporti familiari al titolare. In tale ipotesi la comunanza di interessi e la convivenza, specialmente se dovute a parentela o coniugio, sono indizi valutabili dal giudice di merito; il divario fra prezzo e valore di mercato è un indice da accertare in concreto.

Se manca il contratto, il Fisco riqualifica automaticamente i redditi in capo alla persona?

No. Al novembre 2026 non risultano norme né precedenti di legittimità secondo cui la sola mancanza di un contratto scritto, o della parola «immagine» nell'oggetto sociale, produca di per sé l'imputazione del reddito alla persona o l'indeducibilità dei costi. Le lacune documentali possono però rendere più difficile la prova dei fatti. Ogni contestazione resta subordinata ai presupposti dell'istituto applicato: interposizione (art. 37, c. 3, D.P.R. 600/1973), abuso del diritto (art. 10-bis L.

212/2000), inerenza (art. 109 TUIR), qualificazione dei redditi della persona. Nessuna documentazione garantisce, d'altra parte, un determinato esito.

Che cosa ha deciso la Cassazione nelle ordinanze del 31 ottobre 2025 sulla società di un calciatore professionista?

Con le ordinanze nn. 28779, 28780, 28782, 28783 e 28784 del 31 ottobre 2025 (Sez. V; anni d'imposta 2010–2014; ad esempio il testo della n. 28784) la Corte ha rigettato i ricorsi dell'Agenzia delle entrate in materia di abuso del diritto, ritenendo non sindacabile in sede di legittimità l'accertamento di merito sul risparmio d'imposta e sulle ragioni organizzative. Le ordinanze decidono soltanto su abuso e valutazione delle prove: non riguardano l'interposizione, i contratti, l'oggetto sociale, l'IVA, i profili internazionali o il regime successivo alla riforma del 2024.

Il risparmio d'imposta dell'1% indicato in quelle ordinanze è una soglia di sicurezza?

No. L'1% è un dato di fatto di quel caso, accertato dai giudici di merito in base a una perizia di parte non contestata sul punto. Nemmeno la cessione gratuita dei diritti e la struttura minima della società sono state approvate in astratto, e il passaggio sulla deducibilità dei costi come «indice sintomatico» dell'abuso non contiene una pronuncia sulla qualificazione del reddito della persona ai sensi dell'art. 67 TUIR. L'esito è dipeso dalla prova e dalla motivazione del giudice di merito.

Come si qualificano, dal 2024, i compensi per l'immagine percepiti dalla persona?

Fino al periodo d'imposta 2023 l'art. 54, c. 1-quater, TUIR (testo vigente al 31 dicembre 2023) era la base su cui prassi e giurisprudenza riconducevano tali compensi al lavoro autonomo. Il D.Lgs. 192/2024 ha abrogato il comma e riformulato l'art. 54 TUIR in termini onnicomprensivi; le risposte a interpello n. 139/2021 e n. 700/2021 sono superate quanto alla norma su cui si fondavano. Applicarne le conclusioni al testo dell'art. 54 risultante dal D.Lgs. 192/2024 è un'inferenza, non confermata da prassi o giurisprudenza. Per chi non esercita abitualmente l'attività resta l'art. 67, c. 1, lett. l), TUIR.

Operare tramite una S.r.l. è fiscalmente conveniente?

La convenienza dipende dai fatti. Una società può rispondere a ragioni organizzative effettive, rilevanti ai sensi dell'art. 10-bis, c. 3, L. 212/2000, ma comporta costi di governance e di prova e la dipendenza da una persona che può revocare il consenso. Trattenere gli utili produce, in prima approssimazione, un differimento del prelievo personale, non un risparmio definitivo; il controllo di una S.r.l. può precludere il regime forfetario (art. 1, c. 57, L. 190/2014).

Le stesse domande sono raccolte anche nella pagina di domande frequenti sulle star company e i diritti d'immagine.

Fonti normative e giurisprudenziali

Provvedimenti principali (in ordine cronologico)

- Cass. civ., Sez. I, sent. 19 novembre 2008, n. 27506 (udienza 24 settembre 2008): testo.
- Cass. civ., Sez. Un., sent. 27 luglio 2017, n. 18725 (udienza 18 luglio 2017; R.G. 11494/2012).
- Cass. civ., Sez. II, ord. 8 aprile 2022, n. 11439 (udienza 9 novembre 2021; R.G. 709/2017).
- Cass. civ., Sez. I, ord. 7 agosto 2023, n. 24007 (udienza 8 marzo 2023; R.G. 22479/2020).
- Cass. civ., Sez. I, ord. 7 agosto 2023, n. 24009 (udienza 8 marzo 2023; R.G. 30038/2020).
- Corte d'appello di Firenze, Sez. II, sent. 18 febbraio 2025, n. 300 (R.G. 1595/2023), in parziale riforma di Trib. Firenze n. 2028/2023.
- Cass. civ., Sez. V, ord. 31 ottobre 2025, n. 28779 (camera di consiglio 22 ottobre 2025; R.G. 2735/2020; anno d'imposta 2010).
- Cass. civ., Sez. V, ord. 31 ottobre 2025, n. 28780 (camera di consiglio 22 ottobre 2025; R.G. 2746/2020; anno d'imposta 2011).
- Cass. civ., Sez. V, ord. 31 ottobre 2025, n. 28783 (camera di consiglio 22 ottobre 2025; R.G. 12463/2024; anno d'imposta 2012).
- Cass. civ., Sez. V, ord. 31 ottobre 2025, n. 28782 (camera di consiglio 22 ottobre 2025; R.G. 12462/2024; anno d'imposta 2013).

- Cass. civ., Sez. V, ord. 31 ottobre 2025, n. 28784 (camera di consiglio 22 ottobre 2025; R.G. 15168/2024; anno d'imposta 2014): testo integrale.

Altra giurisprudenza (in ordine cronologico)

- Cass. 6 maggio 2010, n. 10957: testo.
- Corte di giustizia UE, 25 ottobre 2011, cause riunite C-509/09 e C-161/10, eDate Advertising: testo.
- Cass. 18449/2015: testo.
- Cass. 29 gennaio 2016, n. 1748: testo.
- Cass., Sez. V, 11 gennaio 2018, n. 450: testo.
- Corte di giustizia UE, 21 dicembre 2021, C-251/20, Gtflix Tv: testo.
- Cass., Sez. V, ord. 15 novembre 2022, n. 33568.
- Cass. 33457/2023: testo.
- Cass., Sez. V, ord. 8 maggio 2024, n. 12639: testo.
- Cass., Sez. III, ord. 3 luglio 2024, n. 18276: testo.

Normativa (Normattiva, testo vigente al 10 novembre 2026 salvo diversa indicazione; EUR-Lex per gli atti dell'Unione)

- Codice civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262): artt. 10, 782, 1256, 1346, 1350, 1362, 1372, 1381, 1382, 1384, 1394, 1395, 1453, 1455, 1703, 1704, 1705, 1713, 1722, 1723, 1725, 2222, 2332, 2462, 2463, 2468, 2473, 2475-bis, 2475-ter, 2476, 2478, 2479, 2479-ter, 2480, 2697, 2704, 2721, 2725, 2727, 2729.
- Codice di procedura civile: art. 257-bis.
- L. 22 aprile 1941, n. 633: artt. 17, 80, 87, 88, 96, 97, 98, 110.
- D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale): art. 8.
- L. 31 maggio 1995, n. 218: artt. 24, 25, 62.
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR): artt. 17, 23, 53, 54 (e testo vigente al 31 dicembre 2023, comprensivo del c. 1-quater poi abrogato), 67, 73, 109, 110, 167.
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600: artt. 25, 37.
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633: artt. 3, 5, 7-ter.
- L. 27 luglio 2000, n. 212: artt. 6-bis, 10-bis.

- D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546: art. 7.
- D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218: testo.
- D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471: artt. 1, 6, 14.
- D.L. 30 settembre 2003, n. 269: art. 7.
- L. 23 dicembre 2014, n. 190: art. 1.
- L. 30 dicembre 2021, n. 234: art. 1.
- D.L. 29 marzo 2024, n. 39: artt. 7, 7-bis.
- D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87: art. 5.
- D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173: testo; testo unico allegato, art. 102.
- D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192: testo.
- D.Lgs. 117/2026 (testo unico delle imposte sui redditi, applicabile dal 1° gennaio 2027): Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2026.
- Regolamento (CE) n. 864/2007: testo. Regolamento (CE) n. 593/2008: testo. Regolamento (UE) n. 1215/2012: testo. Regolamento (UE) 2016/679: testo.

Prassi e documenti internazionali

- Agenzia delle entrate: circolare n. 9/E del 10 aprile 2019; risposta n. 139 del 3 marzo 2021 e risposta n. 700 dell'11 ottobre 2021 (rese sul testo previgente dell'art. 54, c. 1-quater, TUIR); circolare n. 4/E del 18 febbraio 2022.
- INPS: messaggio n. 3359 del 17 settembre 2019; circolare n. 44 del 19 febbraio 2025; circolare n. 8 del 3 febbraio 2026.
- OCSE: Modello di convenzione e Commentario, versione 2017.

Dottrina e commenti

- S. Thobani, *Diritti della personalità e contratto: dalle fattispecie più tradizionali al trattamento in massa dei dati personali*, Ledizioni, 2018, ISBN 9788867058846: testo.

Contatti

Per l'esame di un caso specifico è disponibile la pagina contatti.

Aggiornato a novembre 2026.

Domande frequenti dedicate

Star company e diritti d'immagine: domande frequenti

Altre guide

Tutte le guide operative

Domande frequenti

Pietro Cumpostu, Dottore Commercialista, Partner — Fidinam & Associati Multidisciplinare S.t.A. s.r.l.